Benvenuto **\$50593382** Esci

Giurisprudenza Normativa Codici commentati Dottrina Riviste Quotidiano Formule ITER Scrivania Demo e Guida Personalizza

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

Risultati Q Nuova ricerca

CORRELAZIONI

Codici (1)

Repertorio (1)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-02-2015) 15-05-2015, n. 10036

Fatto Diritto P.Q.M.

PREVIDENZA SOCIALE
Contributi

PROCEDIMENTO CIVILE
Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MANNA Antonio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1923-2014 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), G.L. JR C.F. (OMISSIS), S.R. C.F. (OMISSIS), CA.MI. C.F. (OMISSIS), P.L. C.F. (OMISSIS), ST.BR. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

RAI CORPORATION ITALIAN TV RADIO SYSTEM, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIAN CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -

e contro

I.N.P.G.I., I.N.P.S. GESTIONE E.N.P.A.L.S.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1601/2012 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 12/01/2013 R.G.N. 1574/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI:

uditi gli Avvocati COSTANTINI CLAUDIA e D'AMATI DOMENICO;

udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO;

udito l'Avvocato PERONE GIANCARLO;

udito l'Avvocato MATANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, assorbito il resto.

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti, cittadini italiani residenti negli Stati Uniti d'America, unitamente ad altri dipendenti della Rai Corporation Italian Radio TV System (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Rai Corporation), società statunitense avente come unico azionista la Rai - Radiotelevisione Italiana spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Rai), proposero appello avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Rai, la natura giornalistica (per il C. ed altro dipendente) dell'attività svolta nel corso del rapporto di lavoro e la condanna di entrambe le società, in solido, al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'Inps, all'Enpals e (nel caso del C. e dell'altro dipendente vantante analoga situazione) all'Inpgi.

La Rai Corporation e la Rai si costituirono resistendo al gravame e svolgendo altresì appelli incidentali, la prima per riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione disattesa in prime cure, la seconda per riproporre l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo; l'Inps e l'Enpals si costituirono, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda dei ricorrenti, la condanna delle anzidette Società al versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte; l'Inpgi, aderendo alle deduzioni degli appellanti principali, propose appello incidentale, condizionato all'accertamento della natura giornalistica svolta dai due appellanti principali che l'avevano dedotta, per la condanna della Rai al pagamento dei dovuti contributi assicurativi.

Con sentenza del 27.2.2012-12.1.2013 la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello principale e gli appelli incidentali della Rai Corporation e della Rai, dichiarando assorbito quello dell'Inpgi. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, ritenne che, respinte le censure relative alle altre domande e riaffermata la giurisdizione del giudice italiano anche nei riguardi della Rai Corporation, dovevano essere disattese le domande rivolte verso quest'ultima e dirette ad ottenere il versamento dei contributi all'Inps e all'Enpals; al riguardo osservò che l'applicazione del trattamento previdenziale italiano era imposta dall'art. y comma 3, della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con L. n. 86 del 1975 (posto che il lavoro svolto negli USA era stato svolto da cittadini italiani alle dipendenze di un'impresa controllata da un'impresa italiana), ma che i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre (e in caso di contestazione provare) che il trattamento previdenziale complessivamente assicurato dalla Rai Corporation (per effetto delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legislazione statunitense e delle integrazioni assicurative volontarie dedotte e provate dalla datrice di lavoro) era peggiore di quello previsto dalla legislazione previdenziale italiana, cosicchè, in assenza di qualunque deduzione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come già correttamente affermato nella pronuncia di prime cure, era insussistente il requisito dell'interesse ad agire.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. A., Ca.Mi., G.L. Jr., P. L., S.R. e St.Br. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, limitatamente all'intervenuta reiezione della domanda di condanna della Rai Corporation al versamento dei contributi in Italia ai sensi della Convenzione italostatunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con L. n. 86 del 1975; hanno depositato memoria illustrativa.

La Rai Corporation Italian Radio TV System e la Rai - Radiotelevisione Italiana spa hanno resistito con distinti controricorsi, entrambi illustrati con memoria.

L'Inps ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La Rai Corporation Italian Radio TV System ha depositato controricorso al "ricorso incidentale" dell'Inps. L'Enpals e l'Inpgi non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

- 1. Il controricorso dell'Inps, che si conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso dei lavoratori, va qualificato come ricorso incidentale di tipo adesivo; deve quindi disporsi la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
- 2. La controricorrente Rai Corporation ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che, in ordine a domande dirette soltanto contro essa controricorrente, il giudice italiano difetta di giurisdizione.

In tal modo la controricorrente sostanzialmente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, quanto alla giurisdizione, non poteva assumere rilevanza, per ragioni di connessione con altra domanda, il fatto che la Rai Corporation fosse l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna di pagamento delle contribuzioni in favore degli Istituti previdenziali italiani.

L'eccezione di difetto di giurisdizione svolta nei termini anzidetti è tuttavia inammissibile, non avendo la Rai Corporation proposto ricorso incidentale; nè tale può essere considerato il suo controricorso, difettando l'imprescindibile requisito della richiesta di cassazione della sentenza, specificamente previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, richiamato dall'art. 371 c.p.c. (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 1106/1986; Cass., nn. 4921/1981; 2841/1984; 2789/1999;

20454/2005; 22901/2005).

- 3. I ricorsi vertono sulla domanda di condanna della Rai Corporation al pagamento dei contributi agli Enti previdenziali italiani; nessuna pretesa è stata quindi coltivata nei confronti della Rai, senza che ciò si traduca nell'esigenza di dichiarare, come richiesto, il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, derivando la sua attuale estraneità alla controversia direttamente dai limiti delle impugnazioni proposte.
- 4. Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonchè vizio di motivazione, lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto la necessità di specificare e provare l'interesse economico alla proposizione della domanda, dovendo per contro ritenersi che, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, sia sufficiente il perseguimento di un risultato giuridicamente apprezzabile; lamenta poi che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione le deduzioni svolte da essi ricorrenti nell'ottavo motivo del ricorso d'appello e la circostanza che gli Enti previdenziali avevano fatto proprie le domande di condanna al pagamento dei contributi.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonchè vizio di motivazione, si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto che l'istituzione di un sistema privato di diritto americano da parte della Rai Corporation, ancorchè di natura complementare, potesse avere valenza sostitutiva di quello garantito dalla legislazione italiana, al quale la datrice di lavoro era onerata ex lege, ponendo a carico di essi ricorrenti l'onere probatorio dell'inidoneità di tale sistema a garantire uni trattamento uguale e migliore di quello di cui avrebbero beneficiato in Italia; si dolgono poi che la Corte territoriale non abbia accertato, in base ai documenti prodotti dalle Società convenute, l'effettiva portata sostitutiva delle dedotte assicurazioni rispetto al sistema previdenziale italiano, senza neppure considerare che i trattamenti previdenziali privati possono aggiungersi a quelli pubblicistici e costituire dei benefits; la sentenza impugnata, inoltre, era incorsa in difetto di motivazione per non avere dato ragione del suo convincimento che il trattamento previdenziale complessivo offerto ai propri dipendenti dalla Rai Corporation era migliore di quello italiano, omettendo di esaminare partitamente i documenti prodotti.

- 4.1 l'eccezione sollevata dalla controricorrente Rai (ma astrattamente rilevabile d'ufficio) di inammissibilità dei motivi del ricorso principale, perchè svolti sia per violazione di norme di diritto, che per vizio di motivazione, è infondata, dovendo tale ragione di inammissibilità essere esclusa allorquando il ricorso per cassazione, pur presentando congiuntamente in rubrica i due profili di censura, esibisca sufficiente specificità, cioè la caratteristica che principalmente contraddistingue l'impugnazione in sede di legittimità, come si verifica nel caso di specie, essendo possibile, nell'ambito della parte argomentativa, distinguere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio denunciato (cfr, Cass., n. 9793/2013).
- 4.2 Deve altresì escludersi la fondatezza dell'eccezione della Rai Corporation secondo cui il mancato appello da parte degli Istituti previdenziali avverso la reiezione delle domande dagli stessi autonomamente svolte in

prime cure sia preclusivo dell'impugnazione proposta dai lavoratori, le cui pretese, ritualmente coltivate, non possono soffrire detrimento per la condotta processuale dei predetti Istituti.

4.3 L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e la ricognizione della sua esistenza deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3737/1984; 11319/1990; 6859/1993;

7319/1993; 5281/1994; 486/1998; 7635/2006; 13485/2014). Risulta quindi estranea alla nozione dell'interesse all'azione la valutazione delle diverse (ed eventualmente maggiori utilità) di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere.

Conseguentemente, posto che nel caso di specie il bene della vita perseguito (la costituzione di posizioni assicurative presso il sistema previdenziale pubblico italiano e il versamento dei connessi contributi), nella sua concretezza ed attualità, non è conseguibile se non attraverso la proposizione dell'azione giudiziale, l'interesse ad agire non può essere negato per non avere gli attori svolto, nel ricorso introduttivo, una comparazione tra il vantaggio perseguito e le utilità di cui avrebbero potuto beneficiare in forza del sistema previdenziale statunitense e, tanto meno, in virtù delle forme assicurative private attivate dalla parte datoriale. Il profilo di doglianza svolto con il primo motivo ed afferente alla violazione dell'art. 100 c.p.c. risulta quindi fondato. 4.4 Ne deriva l'assorbimento di ogni ulteriore doglianza e, conseguentemente, anche dell'eccezione, svolta dalla controricorrente Rai (ma astrattamente rilevabile d'ufficio), d'inammissibilità delle censure afferenti ai dedotti vizi di motivazione per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5.

- 4.5 Ravvisando il difetto dell'interesse ad agire la Corte territoriale ha sostanzialmente riconosciuto l'inammissibilità della domanda. Deve pertanto considerarsi, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3840/2007), che le considerazioni svolte nell'impugnata sentenza ed afferenti alla corretta interpretazione, in relazione alla fattispecie concreta, delle disposizioni della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con <u>L. n. 86 del 1975</u> restano estranee alla decisione (e non sono quindi suscettibili di impugnazione e di passaggio in giudicato), siccome provenienti da un giudice che, con il riconoscimento dell'inammissibilità della domanda, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia.
- 5. In ordine al ricorso incidentale dell'Inps, deve rilevarsi che le Sezioni Unite, a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, perchè l'impugnazione principale, mettendo comunque in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza, abilita anche alla proposizione dell'impugnazione incidentale adesiva, rivolta, cioè, contro la parte investita da quella principale, e anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, siccome, pure nelle cause scindibili, l'interesse ad impugnare sorge con l'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe in ogni caso la modifica delle situazioni giuridiche originariamente accettate dalla parte cointeressata (cfr, Cass., SU, n. 24627/2007); il ricorso incidentale dell'Inps non può dunque ritenersi inammissibile perchè tardivamente proposto, trovando applicazione <u>l'art. 334 c.p.c.</u>.

Il carattere adesivo del ricorso incidentale dell'Inps ne comporta tuttavia l'assorbimento per effetto della riconosciuta fondatezza di quello principale.

Restano quindi assorbite anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità svolte dalla Rai Corporation. 6. In definitiva il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.

Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle restanti doglianze e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015



Contenuti d'autore

CEDAM

UTET

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Note legali | Privacy

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.I.